

FIDANZAMENTO

- istituto giuridico nuovo introdotto dal Codice Civil (articoli 266-270);
- è la *promessa reciproca di contrarre matrimonio*;

Celebrazione del fidanzamento

- *le condizioni di fondo per contrarre un fidanzamento* sono, in linea di principio, uguali con quelle per contrarre matrimonio, ossia:
 - o consenso libero e personale dei fidanzati;
 - o età minima di 18 anni o, per motivi fondati, 16 anni, con il consenso dei genitori o del tutore;
 - o la persona non deve essere fidanzata;
 - o le persone che si fidanzano devono avere sessi diversi (il fidanzamento si puo' contrarre soltanto tra uomo e donna);
 - o è vietato il fidanzamento tra il tutore ed il minore che si trova sotto la sua tutela;
 - o è vietato il fidanzamento dell'alienato mentale e dell'oligofrenico;
 - o è vietato il fidanzamento tra parenti in linea retta (tra genitori e figli o tra nonni e nipoti), nonché tra parenti in linea collaterale fino al quarto grado incluso (tra fratelli e sorelle, tra zii/zie e nipoti da parte del fratello/della sorella, tra cugini primi, salvo l'esistenza di motivi fondati quando l'autorità giudiziaria si pronuncia in base ad un avviso medico speciale rilasciato in tal senso);
- la celebrazione del fidanzamento *non è sottoposta ad alcuna formalità e puo' essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova* (scritture, testi ecc.);
- la celebrazione del matrimonio non è condizionata dalla celebrazione preliminare del fidanzamento.

Rottura del fidanzamento

- non è sottoposta ad alcuna formalità e puo' essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova;
- il fidanzato che rompe il fidanzamento non puo' essere costretto a contrarre matrimonio;
- quale **garanzia della libertà matrimoniale**, la clausola penale stipolata per la rottura del fidanzamento è ritenuta non scritta (cioè non sarà preso in considerazione un obbligo assunto per il pagamento di una certa somma di denaro);
- in caso di rottura del fidanzamento, si *restituiscono* i doni che i fidanzati hanno ricevuto per il fidanzamento o durante il fidanzamento, ai fini matrimoniali, salvo i doni ordinari. I doni si restituiscono in natura o, se cio' non è più possibile, nella misura dell'arricchimento. I doni *non si restituiscono* se il fidanzamento è cessato a seguito del decesso di uno dei fidanzati;
- la parte che rompe *abusivamente* il fidanzamento o che, in modo colpevole, ha determinato l'altra parte a farlo, puo' essere tenuta a pagare risarcimenti per le spese fatte o sopportate ai fini matrimoniali, nella misura in cui sono state adeguate alle circostanze, nonché per ogni altro danno recato.

La durata entro la quale si puo' esercitare il diritto all'azione per la restituzione dei doni fatti per il fidanzamento o durante il fidanzamento, ai fini matrimoniali, nonché per la sanzione della sua rottura abusiva è di *un anno* dalla rottura del fidanzamento.

Progetto „Arrivano i Codici !”

Il contenuto di questa documentazione non rappresenta un'interpretazione ufficiale del Nuovo Codice civile e non esaurisce tutti gli aspetti relativi a tale argomento.

Progetto „Arrivano i Codici !”

Il contenuto di questa documentazione non rappresenta un’interpretazione ufficiale del Nuovo Codice civile e non esaurisce tutti gli aspetti relativi a tale argomento.